

# Quadro Normativo Nazionale e Regionale (in relazione agli Ungulati)

## LEGGE 157/92:

«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

- **Art. 1:**

La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.

- **Art. 2:**

L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

- **Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria), Comma 1 Lettere:**

**c)** specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); **capriolo (*Capreolus capreolus*)**; **cervo (*Cervus elaphus*)**; **daino (*Dama dama*)**; **mufone (*Ovis musimon*)**, con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

**d)** specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: **cinghiale (*Sus scrofa*)**.

## LEGGE 157/92:

### «Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

#### • **Art. 19 (Controllo della fauna selvatica) Commi:**

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità'.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al **controllo** delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, **esercitato selettivamente**, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su **parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica**. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare **piani di abbattimento**. Tali piani devono essere attuati dalle **guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali**. **Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.**

## **REGIONE ABRUZZO - LEGGE REGIONALE 10/2004:**

### **«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»**

#### **Art. 43 Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria - calendario venatorio.**

1. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi indicati dalla legge n. 157/1992, art. 18, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta regionale puo' modificare in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'OFR, i termini di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/1992 per determinate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali Provinciali, i termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio[, da considerarsi arco temporale massimo con riferimento alle singole specie.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.
10. Le Province hanno facolta' di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumita'.
11. I divieti di cui al precedente comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: "divieto di caccia-zona turistica - art. 43 L.R. n. 10/2004"

## REGIONE ABRUZZO - LEGGE REGIONALE 10/2004:

### «Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

#### Art. 44 Controllo della fauna selvatica.

1. La Giunta regionale, anche fuori dal calendario venatorio, puo' restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia sia in determinate localita', alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, comma 1 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattia od altre calamita'.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al **controllo** delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. La Provincia puo' autorizzare **piani d'abbattimento d'intesa con gli ATC**. Tale controllo, nelle zone vietate alla caccia, e' esercitato selettivamente **sentito l'OFR**. I piani devono essere attuati dalle **guardie venatorie dipendenti dalle Province e dalle guardie venatorie volontarie**. **I soggetti attuatori possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti della licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione.**

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei **parchi naturali regionali** per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformita' del regolamento del parco, sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo e' effettuato dal **personale dipendente del Parco o da persone espressamente autorizzati dall'ente stesso, scelte tra le persone iscritte agli ATC ricadenti nei comprensori interessati e nominativamente segnalati dai comitati di gestione.**

4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani puo' essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere della A.S.L.

5. La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, puo' autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvaticate di specie domestiche, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1991, su proposta:

- a) degli ATC territorialmente interessati;
- b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture Provinciali;
- c) delle comunita' montane territorialmente interessate;
- d) dei comuni territorialmente interessati.

6. I piani di cui al presente articolo sono attuati:

- a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province;
- b) dai proprietari o conduttori dei fondi interessati purché muniti di licenza di caccia;
- c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione;
- d) dalle guardie venatorie volontarie

# CONTROLLO

Attività che si prefigura come intervento straordinario, coordinato dalla Polizia Provinciale, e Indirizzato prevalentemente al contenimento dei danni da fauna selvatica.

Non è caccia e dunque si può agire in deroga alle limitazioni normalmente imposte all'attività venatoria dalla normativa vigente (L. 157/92 e L.R. 10/04). Il Controllo è regolato da un apposito Piano, che deve avere Parere ISPRA positivo e può essere attuato di norma con diverse tecniche:

- 1) Appostamento fisso diurno
- 2) Appostamento fisso notturno (con faro)
- 3) Interventi di controllo notturno da mezzo mobile (con faro)
- 4) Girata

Tutti gli operatori che coadiuvano la Polizia Provinciale o le GVV devono essere abilitati, nello specifico alle differenti forme di caccia previste

# CACCIA DI SELEZIONE

**legge 248 del 2 dicembre 2005, art. 11 *quaterdecies c. 5*,**

Successivamente, è stato introdotto un elemento di flessibilità nella definizione dei periodi utilizzabili per la caccia di selezione agli Ungulati, sentito l'ISPRA. Infatti la **legge 248 del 2 dicembre 2005, art. 11 *quaterdecies c. 5***, consente, solo nel caso del prelievo selettivo, la caccia agli Ungulati anche al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge 157/92.

LA CACCIA DI SELEZIONE, SEPPUR ESERCITATA IN PERIODI DIVERSI RIPETTO ALLA CACCIA PROGRAMMATA, E' CACCIA A TUTTI GLI EFFETTI E MANTIENE LE STESSE LIMITAZIONI RISPETTO ALLE GIORNATE DI SILENZIO VENATORIO (martedì e venerdì) E ANCHE RELATIVAMENTE AGLI ORARI (da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto)

***In Abruzzo la Caccia di Selezione è regolamentata dai seguenti atti amministrativi:***

**D.G.R. 462 del 1 settembre 2017:** dal 1 gennaio fino al 30 settembre con la sola tecnica dell'appostamento fisso. (In futuro potrebbe esser prevedibile anche la «cerca»)

**DETERMINAZIONE DPD023/166 DEL 25/09/2017**

**DISCIPLINARE REGIONALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE**